

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 1995, n. 760
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CONTROLLO VOLTI AL
CONTENIMENTO NUMERICO DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) SUL
TERRITORIO REGIONALE

(Bollettino Ufficiale n. 162 dell'8 novembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

preMESSO:

- che la Nutria (*Myocastor coypus*), specie non appartenente alla fauna selvatica autoctona, è un roditore di origine esotica, importato in epoca recente per la produzione di pellicce e successivamente naturalizzato sul territorio italiano;
- che la causa di tale naturalizzazione, certamente non spontanea, è imputabile agli scarsi se non nulli risultati ottenuti da improvvisati allevatori che, allettati dal miraggio economico di una forma di allevamento innovativo ed altamente remunerativo, raggiunta la consapevolezza della precarietà dell'investimento, hanno provveduto, nella maggior parte dei casi, a liberare gli esemplari detenuti;
- che gli animali liberati sul territorio regionale hanno trovato condizioni ottimali di sopravvivenza, riproducendosi con ritmi tali da raggiungere - anche per la mancanza di predatori naturali - densità elevatissime ed impensabili fino ad alcuni anni fa;
- che essendo una specie sostanzialmente legata agli ecosistemi acquatici ha da tempo colonizzato gran parte delle zone umide site nel territorio regionale, nonché i fiumi ed i canali e le relative arginature, nutrendosi di svariate specie vegetali acquatiche, causando un impatto negativo sulle fitocenosi palustri;
- che a causa di ciò, in molte zone umide dell'Emilia-Romagna, la vegetazione palustre ha subito rilevanti danni con una automatica ripercussione sull'ecosistema complessivo di tali aree sottraendo rifugio, zone di nidificazione e di alimentazione a molte specie di uccelli acquatici, anche rare e minacciate, nidificanti nella nostra regione;
- che le direttive comunitarie impongono agli Stati contraenti - e quindi alle Regioni per le rispettive sfere di competenza - di tutelare le popolazioni di avifauna, migratrice, in particolare quelle appartenenti alle specie indicate all'Allegato I della direttiva CEE n. 409/79, nonché gli habitat e le specie vegetali di rilevante interesse conservazionistico;
- che non mancano altresì prove di danni causati alle coltivazioni agricole limitrofe ai corsi d'acqua;
- che la rimozione del manto erboso e della vegetazione nonché lo scavo di nicchie e gallerie utilizzabili come siti di riproduzione ha provocato la progressiva erosione di molte arginature con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, tra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- che sussiste, non ultimo in ordine di importanza, anche un problema di carattere sanitario, in quanto la Nutria può fungere da serbatoio di insidiosi agenti patogeni con particolare riferimento alla *Leptospira*, nei confronti della quale già numerosi esemplari sono risultati positivi ai test sierologici;

- che valutazioni analoghe a quelle sopra esposte, hanno consigliato altri Paesi europei (es. Regno Unito) di intraprendere azioni finalizzate alla eradicazione della specie di cui trattasi;

Ritenuto pertanto opportuno, per tutte le considerazioni sopra sviluppate, attuare idonei interventi di controllo finalizzati al contenimento numerico di tale selvatico sul territorio regionale;

Ravvisata, altresì, la necessità di fornire alle Province, quali enti territorialmente competenti ad attuare le misure di cui sopra, uno strumento omogeneo di comportamento che suggerisca specifiche metodologie tecnico - scientifiche finalizzate allo scopo;

Vista l'urgenza con la quale adottare il presente atto al fine di consentire alle Province di provvedere in tempi rapidi all'attuazione degli interventi di cui all'oggetto;

Valutata, pertanto, l'opportunità di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Vista la nota dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica prot. 4663/T-A24 in data 31/7/1995;

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma. e per il prelievo venatorio" che prevede all'art. 19, la possibilità per le Regioni di controllare le specie selvatiche per motivi legati tra l'altro, a problematiche di carattere sanitario, nonché di tutela del suolo e delle produzioni zoo - agro - forestali;

Richiamata altresì la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", che all'art 16 disciplina le metodologie di attuazione degli eventuali piani di controllo effettuati ai sensi della sopracitata Legge 157/92;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art 4, sesto comma della L.R. 19/11/1992, n. 41;

Dato atto, altresì, del parere favorevole sulla legittimità del medesimo atto reso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai sensi del citato articolo di legge;

d e c r e t a :

- 1) di prevedere l'attuazione degli interventi di controllo numerico della Nutria (*Myocastor coypus*) sul territorio della regione Emilia-Romagna;

- 2) di affidare a tal fine alle Province l'elaborazione e l'attuazione di specifici piani consistenti nella cattura e nell'abbattimento dei soggetti appartenenti a detta specie nei rispettivi territori di competenza;
- 3) di stabilire:
 - che per le operazioni di cattura vengano utilizzate trappole a cassetta autoscattanti collocate a terra o su zattere e che i capi catturati vengano soppressi in maniera eutanasica;
 - che per la cattura e per l'abbattimento le Province si avvalgano, oltre che di proprio personale, anche dei coadiutori di cui alle specifiche direttive regionali (deliberazione n. 878 del 7/3/1995);
 - che le modalità di smaltimento delle carcasse degli esemplari abbattuti od eutanassizzati vengano concordate dalle Province con i Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti;
 - che al termine di ogni anno le Amministrazioni provinciali interessate inviino all'Assessorato regionale all'Agricoltura, Servizio Territorio e Ambiente rurale, Ufficio Caccia e riequilibrio faunistico del territorio, un rapporto sugli obiettivi raggiunti in attuazione del presente provvedimento;
- 4) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62;
- 5) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 ottobre 1995

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI BERSANI